

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 5037**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori TAROLLI, MANFREDI, CALLEGARO,  
PIREDDA, CARPI, NIEDDU, ASCIUTTI, TABLADINI,  
PERUZZOTTI, ANDREOLLI, PELLICINI, BEVILACQUA,  
BISCARDI, FERRANTE, GUBERT, BRIGNONE, ANTOLINI,  
WILDE, MORO, DONDEYNAZ e BONFIETTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2001**

—————

Norme in materia di sovracanonici dovuti dai concessionari  
di impianti idroelettrici riguardanti l’economia montana

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nel 1953, quando il Parlamento con la legge 27 dicembre 1953, n. 959, ha posto a carico dei produttori di energia idroelettrica l'indennizzo definito «sovracanone», destinato, attraverso i consorzi di comuni ricompresi nei bacini imbriferi montani, al progresso economico e sociale delle popolazioni della montagna, ed ha introdotto il principio che tali consorzi destinatari appunto dell'indennizzo potevano scegliere in sostituzione di questo il ritiro di determinate quote di energia (400 chilowattora in alta tensione e 300 chilowattora in bassa tensione), ha praticamente affermato - e la discussione parlamentare ne è prova illuminante - lo stretto rapporto tra l'ammontare del sovracanone/indennizzo e la quantità di energia ritirabile. Infatti le 1.300 lire corrispondevano allora al valore del chilowattora unitario di 4-5 lire.

È vero che con la legge 22 dicembre 1980, n. 925, e i successivi decreti ministeriali si è parzialmente ovviato alla forbice che era intervenuta nel corso degli anni, ma oggi que-

sto rapporto necessita di un aggiornamento equiparativo come è stato riconosciuto dallo stesso Governo in un incontro di studio della materia alla luce anche delle considerazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha parlato della opportunità di «soluzioni equitative».

Ora tenuto conto che il prezzo medio del chilowattora è pari a 85 lire che, rapportate ai 300 chilowattora di spettanza, danno 25.500 lire mentre l'attuale misura del sovracanone è pari a 17.261 lire, il confronto tra i due parametri risulta penalizzante per le popolazioni della montagna. Ne consegue l'opportunità di un suo allineamento al rapporto sopra citato.

Il presente disegno di legge è costituito di un unico articolo che provvede a modificare la base di calcolo del sovracanone, come previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, aumentandolo a 25.000 lire e mantenendo sempre gli adeguamenti biennali previsti dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

A decorrere dal 1° gennaio 2002 la base di calcolo del sovracanone previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è fissata in lire 25.000, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925.

